

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI

1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:

- a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
- b) abilitazioni;
- c) titoli di carriera e di servizio.

2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 90 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

A) TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI ED ALTRI TITOLI max 40 punti

I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 40, sono valutabili, solo se per il conseguimento è stato previsto un titolo di studio universitario tra quelli richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:

- a) voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode;
- b) diploma di laurea (DL), punti 2;
- c) laurea specialistica (LS), punti 2;
- d) laurea magistrale (LM), punti 2;
- e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a punti 2;
- f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a punti 4;
- g) diploma di specializzazione (DS), punti 8;
- h) dottorato di ricerca (DR), punti 12.



B) ABILITAZIONI**max 3 punti**

1. Le abilitazioni, per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3, sono valutabili, solo se per il conseguimento è stato previsto un titolo di studio universitario tra quelli richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

- a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2;
- b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1.

2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato

C) TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO**max 47 punti**

1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 47, sono:

- a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al presente bando di concorso, per i quali è attribuibile un punteggio di 2 punti per anno, fino a un massimo di punti 30;
- b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio di punti 10 (indipendentemente dal numero degli incarichi);
- c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio di punti 5 (indipendentemente dal numero degli incarichi);
- d) avvenuto superamento, nel corso degli ultimi 10 anni, di procedure selettive interne con prove di esame, bandite dall'amministrazione pubblica di appartenenza, per le quali è attribuito 1 punto per ciascuna selezione, con un massimo di 2.

2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni di cui articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.



4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si applicano anche i seguenti principi:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
- c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

